

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 22 aprile 1997**

**che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

**(97/296/CE)**

**(GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21)**

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <b><u>M1</u></b>	Decisione 97/429/CE della Commissione del 30 giugno 1997	L 184	53	12.7.1997
► <b><u>M2</u></b>	Decisione 97/564/CE della Commissione del 28 luglio 1997	L 232	13	23.8.1997
► <b><u>M3</u></b>	Decisione 97/758/CE della Commissione del 6 novembre 1997	L 307	38	12.11.1997
► <b><u>M4</u></b>	Decisione 97/877/CE della Commissione del 23 dicembre 1997	L 356	62	31.12.1997
► <b><u>M5</u></b>	Decisione 98/148/CE della Commissione del 13 febbraio 1998	L 46	18	17.2.1998
► <b><u>M6</u></b>	Decisione 98/419/CE della Commissione del 30 giugno 1998	L 190	55	4.7.1998
► <b><u>M7</u></b>	Decisione 98/573/CE della Commissione del 12 ottobre 1998	L 277	49	14.10.1998
► <b><u>M8</u></b>	Decisione 98/711/CE della Commissione del 24 novembre 1998	L 337	58	12.12.1998
► <b><u>M9</u></b>	Decisione 1999/136/CE della Commissione del 28 gennaio 1999	L 44	61	18.2.1999
► <b><u>M10</u></b>	Decisione 1999/244/CE della Commissione del 26 marzo 1999	L 91	37	7.4.1999
► <b><u>M11</u></b>	Decisione 1999/277/CE della Commissione del 23 aprile 1999	L 108	57	27.4.1999
► <b><u>M12</u></b>	Decisione 1999/488/CE della Commissione del 5 luglio 1999	L 190	39	23.7.1999
► <b><u>M13</u></b>	Decisione 1999/532/CE della Commissione del 14 luglio 1999	L 203	78	3.8.1999
► <b><u>M14</u></b>	Decisione 1999/814/CE della Commissione del 16 novembre 1999	L 315	44	9.12.1999
► <b><u>M15</u></b>	Decisione 2000/88/CE della Commissione del 21 dicembre 1999	L 26	47	2.2.2000



## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 1997

**che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/296/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi <sup>(1)</sup>, modificata dalla decisione 97/34/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che la Commissione ha fissato le condizioni specifiche d'importazione dei prodotti della pesca per determinati paesi terzi;

considerando che la decisione 95/328/CE della Commissione <sup>(3)</sup> ha stabilito un modello standardizzato di certificato sanitario per le importazioni di prodotti della pesca in provenienza dai paesi terzi che non sono ancora oggetto di una decisione specifica;

considerando che la decisione 97/20/CE della Commissione <sup>(4)</sup> ha stabilito l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana;

considerando che è opportuno stabilire in un secondo tempo l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 95/408/CE e che sono quindi in grado di garantire che i prodotti della pesca esportati verso la Comunità rispondono alle esigenze di salubrità previste per la protezione della salute dei consumatori dalle disposizioni della direttiva 91/493/CEE, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca <sup>(5)</sup>;

considerando che tale elenco deve comprendere i paesi terzi che sono già oggetto di una decisione specifica e i paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, per i quali potrà essere stabilito un elenco provvisorio di stabilimenti autorizzati secondo la procedura prevista dalla decisione 95/408/CE;

considerando che, al fine di evitare un'interruzione degli scambi tradizionali, le disposizioni previste dall'articolo 11, punto 7 della direttiva 91/493/CEE possono continuare ad applicarsi per un periodo limitato ai prodotti della pesca importati da paesi terzi che non figurano ancora in detto elenco;

considerando che tale elenco di paesi terzi è stabilito fatte salve le disposizioni comunitarie o nazionali relative alla protezione della salute degli animali o dell'ambiente;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

<sup>(1)</sup> GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 17.

<sup>(2)</sup> GU n. L 13 del 16. 1. 1997, pag. 33.

<sup>(3)</sup> GU n. L 191 del 12. 8. 1995, pag. 32.

<sup>(4)</sup> GU n. L 6 del 10. 1. 1997, pag. 46.

<sup>(5)</sup> GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

**▼B**

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 95/408/CE sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi, è stabilito nell' ►**M6** allegato I ◄ della presente decisione.

*Articolo 2*

1. Fatte salve le disposizioni relative alla protezione della salute degli animali e dell'ambiente, gli Stati membri provvedono ad importare prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati al consumo umano soltanto se provengono dai paesi terzi elencati in ►**M6** allegato I ◄.
2. Le disposizioni di cui al punto 1 non si applicano ai prodotti della pesca importati da uno stabilimento riconosciuto secondo le modalità previste dall'articolo 11, punto 6 della direttiva 91/493/CEE.

*Articolo 3***▼M6**

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 2, gli Stati membri possono continuare a importare fino al 31 gennaio 1999 prodotti della pesca provenienti dai paesi e territori che figurano nell'allegato II, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 7, della direttiva 91/493/CEE.

**▼B**

2. Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti della pesca importati secondo le condizioni previste al punto 1 siano commercializzati soltanto sul mercato nazionale dello Stato membro d'importazione o degli Stati membri che accordano la stessa deroga e che sull'etichettatura sia chiaramente indicato il paese d'origine.

*Articolo 4*

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1997.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼ **M15***ALLEGATO***Elenco dei paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana***I. Paesi e territori oggetto di una specifica decisione in base alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio*

AL — Albania  
AR — Argentina  
AU — Australia  
BD — Bangladesh  
BR — Brasile  
CA — Canada  
CI — Costa d'Avorio  
CL — Cile  
CN — Cina  
CO — Colombia  
CU — Cuba  
EC — Ecuador  
EE — Estonia  
FK — Falkland  
FO — Færøe  
GH — Ghana  
GM — Gambia  
GT — Guatemala  
ID — Indonesia  
IN — India  
JP — Giappone  
KR — Corea del Sud  
LT — Lituania  
LV — Lettonia  
MA — Marocco  
MG — Madagascar  
MR — Mauritania  
MU — Maurizio  
MV — Maldive  
MX — Messico  
MY — Malaysia  
NG — Nigeria  
NZ — Nuova Zelanda  
OM — Oman  
PA — Panama  
PE — Perù  
PH — Filippine  
PK — Pakistan  
RU — Russia  
SC — Seicelle  
SG — Singapore  
SN — Senegal  
TH — Thailandia  
TN — Tunisia  
TW — Taiwan  
TZ — Tanzania  
UY — Uruguay

**▼M15**

VN — Vietnam  
 YE — Yemen  
 ZA — Sudafrica

II. *Paese e territori conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 95/408/CE*

AO — Angola  
 AG — Antigua e Barbuda <sup>(1)</sup>  
 AN — Antille Olandesi  
 AZ — Azerbaigian <sup>(2)</sup>  
 BJ — Benin  
 BS — Bahamas  
 BY — Bielorussia  
 BZ — Belize  
 CH — Svizzera  
 CM — Camerun  
 CR — Costa Rica  
 CV — Capo Verde  
 CY — Cipro  
 CZ — Repubblica Ceca  
 DZ — Algeria  
 ER — Eritrea  
 FJ — Figi  
 GA — Gabon  
 GD — Grenada  
 GL — Groenlandia  
 GN — Guinea Conakri  
 HK — Hong Kong  
 HN — Honduras  
 HR — Croazia  
 HU — Ungheria <sup>(3)</sup>  
 IL — Israel  
 IR — Iran  
 JM — Giamaica  
 KE — Kenya  
 LK — Sri Lanka  
 MM — Myanmar  
 MT — Malta  
 MZ — Mozambico  
 NA — Namibia  
 NC — Nuova Caledonia  
 NI — Nicaragua  
 PF — Polinesia Francese  
 PG — Papua Nuova Guinea  
 PL — Polonia  
 PM — Saint Pierre e Miquelon  
 RO — Romania  
 SB — Isole Salomone  
 SH — Sant'Elena  
 SI — Slovenia

<sup>(1)</sup> Autorizzazione limitata alle importazioni di pesce fresco.

<sup>(2)</sup> Autorizzazione limitata alle importazioni di caviale.

<sup>(3)</sup> Autorizzazione limitata alle importazioni di animali vivi destinati al consumo umano diretto.

**▼M15**

SR	—	Suriname
TG	—	Togo
TR	—	Turchia
UG	—	Uganda
US	—	Stati Uniti d'America
VC	—	Saint Vincent e Grenadine
VE	—	Venezuela
ZW	—	Zimbabwe